DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

(2006/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 13 maggio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, secondo la quale le importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'India sarebbero oggetto di dumping pregiudizievole.

(2) La denuncia era stata presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera (il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota di maggioranza, in questo caso più del 30 %, della produzione comunitaria complessiva di calzature con puntale protettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3) La denuncia conteneva prove *prima facie* dell'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio grave, le quali sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(4) Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] («avviso di apertura di procedimento»), la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, attualmente classificabili ai codici NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 e ex 6405 90 90, originarie della RPC e dell'India.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori-esportatori della RPC e dell'India e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari, fornitori e utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine limite stabilito nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6) Con lettera del 17 luglio 2006 indirizzata alla Commissione il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di calzature con puntale protettivo.

(7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero tale chiusura come contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate al riguardo ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuto alcun commento che indichi tale chiusura come contraria all'interesse della Comunità.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU C 159 del 30.6.2005, pag. 7.

(9) Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e dell'India debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, classificate ai codici NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 e ex 6405 90 90, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione